

# Il massimario della Rgs è una bussola per evitare responsabilità penali

PATRIZIO BATTISTI -

Nelle scorse settimane chi ha svolto l'attività di revisione all'interno degli enti locali non ha potuto non prendere visione e leggere con attenzione la sentenza della Corte di cassazione - sezione penale - n. 33843/2018. Il tribunale supremo ha chiamato in causa un intero Collegio attribuendo ai suoi membri la responsabilità di una condotta penalmente rilevante. Costoro avrebbero con il loro comportamento «omesso di segnalare i gravi e reiterati artifici contabili posti in essere» dall'amministrazione soggetta a vigilanza. La lettura della sentenza ci offre l'opportunità di tornare a riflettere su una delle competenze a cui sono chiamati gli organi di revisione e cioè l'attività di «vigilanza e controllo». A dire il vero già la Corte dei conti, nei primi anni in cui ebbe inizio l'attività di revisione negli enti locali, con la deliberazione n.

2/1992, aveva delineato il perimetro entro il quale dovevano muoversi i novelli professionisti che si apprestavano a svolgere l'attività di controllo, precisando che «la vigilanza sulla regolarità amministrativa e contabile deve essere svolta dai revisori sull'intera gestione diretta e indiretta dell'ente, ivi comprese le partecipazioni finanziarie sotto qualsiasi forma espresse» e che la stessa deve consistere in «un'attività gestionale, sistematica, duratura e tipicamente ausiliaria che non sfocia in un atto tipico (relazione, parere ecc.), ma in una denuncia ad altro organo cui compete provvedere». L'art. 239, comma 1, lett. e) non lascia spazio a dubbi e dispone l'obbligo ai revisori, ove riscontrino gravi irregolarità, di «fare referto all'organo consiliare con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità». La legge non dà alcun supporto nell'individuare quali siano le gravi irregolarità che obbligano il collegio alla segnalazione. Occorre quindi fare riferimento sia agli esempi che di volta in volta la dottrina ci offre, sia alla ormai copiosa giurisprudenza contabile che le



sezioni regionali di controllo hanno nel tempo sviluppato nelle periodiche verifiche successive all' analisi dei questionari: da ultima segnaliamo la delibera n. 75/2018 della sezione Campania. Sicuramente nessun dubbio dovrebbe emergere laddove ci troviamo in presenza di fatti gravi di danno erariale. In questi casi l' organo è tenuto a farne denuncia alla procura della Corte dei conti. Come altresì non dovrebbe lasciare spazio a ripensamenti la denuncia di reati connessi alla gestione e individuati dal codice penale soltanto per fare alcuni esempi: la concussione, il peculato, la malversazione ecc. Di più difficile individuazione sono invece le «gravi irregolarità contabili» che, pur non generando problemi di rilevanza erariale e penale rimangono sempre tali da necessitare un' immediata segnalazione se non altro al fine di correggere comportamenti irregolari. Una prima analisi interpretativa è stata avanzata dal Cndcec con l' emanazione del Principio di vigilanza e controllo dell' organo di revisione degli enti locali n. 2 del novembre 2016 nella quale si inseriva un elenco delle «ipotesi di irregolarità della gestione». Un altro strumento interpretativo a cui l' organo di revisione può fare riferimento, è la recente pubblicazione da parte della Rgs del massimario dei rilievi ispettivi, formulati sulla base delle relazioni dei Servizi ispettivi di finanza pubblica (Sifip). Il documento contiene una selezione dei rilievi maggiormente significativi e ricorrenti emersi a seguito dell' attività svolta nel periodo 2014-2017 e gran parte di essi si riferiscono proprio agli enti locali. A nostro avviso l' analisi di tale documento è necessaria, per gli organi di revisione al fine di individuare quelli che potrebbero essere gli aspetti di maggior criticità contabile e gestionale degli enti oggetto di controllo.